



# ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

---

Segreteria Nazionale Prot. 06/2024 – 21.01.2024

Allo

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**I Reparto Personale**  
**Ufficio Trattamento Economico**  
Via XX Settembre 123/a  
00187 - Roma  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**Centro Unico Stipendiale Interforze**  
Via Marsala 104  
00185 – ROMA -  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**Ufficio Generale Centro di Responsabilità**  
**Amministrativa**  
Piazzale della Marina, 4  
00196 – Roma –  
[mariugcra@postacert.difesa.it](mailto:mariugcra@postacert.difesa.it)

e, p.c.

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
1° Reparto - 4° Ufficio  
c/o Palazzo Marina  
00196 - ROMA –  
[maristat@postacert.difesa.it](mailto:maristat@postacert.difesa.it)

**Argomento:** Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali..-

**P.E.C.**

Riferimenti:

- a) Circolare n°83762 del 10/03/2022 dello Stato Maggiore della Difesa;
- b) Decreto Ministeriale del 31/05/2022;
- c) Circolare n°80734 del 19/04/2023 del Centro Unico Stipendiale Interforze.
- d) Decreto Ministeriale del 14/06/2023.





## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

---

Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M., nell’adempiere alle proprie finalità statuarie in rappresentanza dei propri iscritti, ritiene doveroso portare all’autorevole attenzione di codesto Stato Maggiore della Difesa, alcune particolari osservazioni, rappresentate dal personale militare appartenente alla Marina Militare ed al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Premesso che con le disposizioni richiamate in riferimento vengono stabiliti i criteri di attribuzione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relativi agli anni 2022 e 2023, spettante al personale militare della Difesa dal Grado di Capitano e corrispondenti fino al grado di Graduato e corrispondenti, si ritiene doveroso riportare alcune osservazioni, per le quali si richiede di valutare la possibilità di apportare alcune varianti o modifiche durante l’elaborazione delle norme per il F.E.S.I. 2024 per l’anno 2023:

### 1) **SPECIFICI INCARICHI – SOCCORRITORE MARITTIMO:**

Nel Decreto Ministeriale del 31/05/2022, relativo al F.E.S.I. anno 2021 e, più precisamente nella Tabella 4 – SPECIFICI INCARICHI, è inserito, nel personale militare a cui spetta la maggiorazione del compenso giornaliero lordo di cui all’art. 3, comma 4 del predetto Decreto, anche il Soccorritore Marittimo, impiegato su unità navali del Corpo per l’esercizio della funzione di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare. E’ considerato equipollente il personale degli equipaggi fissi di volo della Guardia Costiera e della Marina che, con provvedimento del Comandante, provvede e/o coopera alla ricerca, il salvataggio e il recupero di personale, naufraghi, dispersi, arrivando col mezzo aereo, ovvero utilizzando attrezzatura subacquea.

Nel successivo Decreto Ministeriale del 14/06/2023, relativo al F.E.S.I. 2022, i militari aventi la qualifica di Soccorritore Marittimo e quelli equiparati, non sono stati inseriti nel personale a cui spetta la maggiorazione del compenso giornaliero.

Trattandosi di personale militare altamente qualificato, addestrato e che a parere dello scrivente Sindacato svolge un incarico altamente operativo, si richiede a codesto Stato Maggiore





## **ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.**

della Difesa, di valutare la possibilità di inserire nuovamente il predetto personale militare della Marina e della Guardia Costiera, a cui spetta la predetta maggiorazione.

### **2) PARTICOLARI INCARICHI E SITUAZIONI DI SERVIZIO – PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' NOTTURNA**

Il Decreto Ministeriale del 31/05/2022 e, più precisamente all'art. 3, comma 9, dispone che al personale militare compete una maggiorazione pari al 5 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma I, per le sole giornate di servizio prestato "in presenza", quando la normale attività lavorativa protratta continuativamente per almeno 4 ore nell'arco temporale che va dalle ore 22:00 alle 06:00, non è remunerata con compenso per lavoro straordinario, con recupero compensativo o con compenso forfettario.

Il successivo Decreto Ministeriale del 14/06/2023 sancisce che al personale militare compete una maggiorazione pari al 5 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma I, per le sole giornate di servizio prestato "in presenza", quando la normale attività lavorativa protratta continuativamente per almeno 4 ore nell'arco temporale che va dalle ore 22:00 alle 06:00, non è remunerata con compenso per lavoro straordinario, con recupero compensativo o con compenso forfettario o compensi previsti per tale prestazione lavorativa.

Lo svolgimento di attività notturna del personale in questione, impiegato in turni continuativi di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, remunerata con la c.d. indennità di turno, valutata come compenso previsto per prestazione lavorativa dai vari enti amministratori, ha di fatto escluso il personale turnista della Marina Militare e della Guardia Costiera, impiegato anche in attività notturna, dalla maggiorazione prevista dalle predette norme.

Trattandosi di personale militare altamente qualificato, addestrato e che a parere dello scrivente Sindacato svolge un incarico altamente operativo, di elevata responsabilità e che, oltre ad essere sottoposto a sacrifici lavorativi e personali differenti da altri tipi di impiego, viene escluso da qualsiasi altro compenso economico, si richiede a codesto Stato Maggiore della Difesa, di valutare la possibilità che il predetto personale militare della Marina e della Guardia Costiera, goda della maggiorazione citata in premessa.





## **ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.N.A.M.**

### **3) SPECIFICI INCARICHI – ESCLUSIONE DEL PERSONALE PERCETTORE DI INDENNITA' DI COMANDO:**

Entrambi i decreti ministeriali e, più precisamente all'art. 3, comma 4, dispongono che al personale militare, non percettore di indennità di impiego operativo supplementare di comando di cui all'articolo 10 della Legge 23 Marzo 1983, che nel corso degli anni 2021 e 2022, ha svolto uno degli incarichi specifici, attribuita in maniera certa e documentata, riportati nella tabella 4, compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma I, per le sole giornate di servizio prestato nella modalità "presenza e lavoro agile" per l'intero anno 2021; nella modalità "presenza effettiva", e, limitatamente alla categoria "lavoratori fragili", "lavoro agile", fino al 31/03/2022, per l'anno 2002.

Per quanto sopra esposto, considerato che i percettori della c.d. indennità Comando si configurano nel Capo Nucleo/Sezione/Servizio, i quali a parere dello scrivente Sindacato, ricoprono incarichi di alta responsabilità Operativa e Amministrativa e, nella maggior parte dei casi, gli incarichi Specifici di cui ai predetti Decreti, sono esperiti quale ulteriore secondo incarico, si richiede a codesto Stato Maggiore della Difesa, di valutare la possibilità che il predetto personale militare della Marina e della Guardia Costiera, beneficia della predetta maggiorazione.

### **4) PERSONALI ESCLUSO DAL FESI: MILITARI IN TERAPIA SALVAVITA**

Entrambi i decreti ministeriali e, più precisamente all'art. 2 commi 1 e 4, individuano, rispettivamente, il personale a cui spetta il FESI e la tipologia di giornate utili al fine del computo del predetto compenso.

L'art. 2, comma 5, dei decreti ministeriali in parola, prevede che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione di cui al compenso di cui al comma 1, indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria.

La Circolare n°M\_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/1110977 del 17/01/2014 della Direzione Generale per il Personale Militare e, più precisamente all'art. 5 recita che in caso di patologie gravi che richiedono terapia salvavita e altre assimilabili secondo indicazione dell'Ufficio medico legale





## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

dell’Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o di aspettativa per infermità quelli relativi al ricovero ospedaliero o day-hospital e l’assenza dovuta alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I predetti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 16 del D.P.R. n°52 del 16/04/2009, e art. 40 del D.P.R. n°51 del 16/04/2009).

Per quanto sopra esposto, considerato che il predetto personale colpito dalle patologie per le quali si ricorre obbligatoriamente alle cure della terapia salvavita, incorre in situazioni sanitarie che segnano la salute mentale e fisica, considerato che la predetta Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare prevede che i giorni di terapia salvavita siano equiparati a giorni di effettivo servizio, si richiede a codesto Stato Maggiore della Difesa, di valutare la possibilità che il predetto personale militare della Marina e della Guardia Costiera, benefici del compenso de quo.

Rimaniamo in attesa di un Vs. autorevole, per quanto possibile alacre, riscontro alla presente e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Roma, lì 21 Gennaio 2024



**Il Segretario Generale Nazionale  
dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

